

DECRETO SOSTEGNI BIS

Quale sostegno agli Agenti Commerciali



Decreto Sostegni Bis

Le novità per gli Agenti Commerciali

Finalmente riconosciute le istanze promosse dall'Usarci e dalla Fisascat-Cisl a favore della categoria

Il decreto Sostegni bis emanato dal Governo il 20/05/2021 porta alcune novità anche per gli agenti di commercio. La cosa più importante per la categoria è stata la variazione del periodo di prognosi che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021; tale modifica riveste un ruolo essenziale per una categoria che si vede riconosciute le provvigioni a distanza di mesi rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Con questo ulteriore passo si offre la possibilità alla quasi totalità degli agenti almeno sotto il profilo temporale di ottenere il sostegno.

1) È riconosciuto automaticamente un **contributo a fondo perduto** a favore di tutti i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto nel Decreto Sostegni. L'ammontare è pari al 100% di quanto già percepito.

In alternativa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva residenti in Italia che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori Varato il decreto "Sostegni-bis";
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

2) È riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto credito il **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo** in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30%

rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3) Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4) È utilizzabile in un'unica quota annuale il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021;

*5) È introdotto un **credito d'imposta del 30%** per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.***

*6) È stato esteso al 2021 il **credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari** effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;*

*7) Per l'anno 2021 sono riconosciute ulteriori 4 quote di **reddito di emergenza** relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre.*

8) Il versamento della rata fissa INPS gestione artigiani e commercianti con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Giovanni Di Pietro